

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

Art. 27

(Indennizzo ai Comuni)

1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).

(1)

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:

a) autorizzati all'operazione R1 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, che utilizzano rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia;

b) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, che utilizzano rifiuti per produrre ammendante compostato misto;

c) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, che effettuano la digestione anaerobica di rifiuti.

3.

(ABROGATO)

(2)(5)

3 bis.

(ABROGATO)

(3)(6)

3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

(4)

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
- 2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
- 3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
- 4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 12/2018
- 5 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
- 6 Comma 3 bis abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019